

Articolo 1

Denominazione e sede

È costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n.383 e della legge regionale 6 dicembre 2012, n.42, in forma di associazione apolitica, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro, l'associazione di promozione sociale denominata "FONDO DI SOLIDARIETA", di seguito detta Associazione.

La sede legale dell'associazione è in Genova. Eventuali future modifiche dell'ubicazione della sede sociale in detta città metropolitana dovranno essere deliberate dal Consiglio direttivo. Fuori di tale ambito dovranno essere approvate dall'Assemblea.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

Scopo

L'Associazione opera al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, in stato di bisogno, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e dignità delle persone, secondo principi di democrazia e di eguaglianza.

L'Associazione svolge tale attività attraverso interventi in favore dei soci o di terzi in stato di bisogno secondo le modalità del regolamento previsto dal presente Statuto.

Articolo 3

Attività

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali l'Associazione:

- Potrà, con i proventi delle quote sociali, sostenere e/o realizzare interventi mirati a sostenere singoli e loro famiglie per il superamento di situazioni accertate di grave disagio economico;
- Potrà collaborare con altre associazioni e/o istituzioni presenti anche in altre Regioni per sostenere quanti siano costretti a curarsi in altre strutture;
- Potrà offrire, attraverso idonee convenzioni con Istituzioni Sanitarie e/o parasanitarie, la possibilità, ai pazienti, di essere seguiti nei loro percorsi di screening;
- Potrà promuovere, sostenere e realizzare la raccolta di fondi, di attrezzature e di beni per il sostegno delle iniziative che l'Associazione svolge nell'esclusivo perseguimento di attività di solidarietà sociale senza scopo di lucro;
- Potrà stabilire rapporti di costante collaborazione con le Autorità e soggetti esterni all'associazione, ivi compresi Enti e Istituzioni, per esaminare e realizzare iniziative rientranti nei fini dell'Associazione;
- L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Articolo 4

Statuto e regolamento

L'associazione è dotata di struttura democratica, disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle Leggi dello Stato e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art.12 delle preleggi al Codice Civile.

Il regolamento, che dovrà essere deliberato dall'Assemblea, disciplina, nel rispetto dello Statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'Associazione e all'attività.

Articolo 5

Soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, maggiorenni, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo Statuto ed il regolamento.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale questi è tenuto ad indicare le proprie complete generalità.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione all'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all'instaurazione ed alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell'interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna a versare la quota associativa annuale, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea nonché a rispettare i contenuti dello Statuto e dei regolamenti.

Le categorie dei soci sono :

1. Soci fondatori;
2. Soci ordinari;
3. Soci onorari.

Sono "Soci fondatori" le persone che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e che risultano elencate nella parte finale del presente Statuto.

Sono "Soci ordinari" le persone, che, condividendo le finalità dell'Associazione, e mosse da spirito di Solidarietà, si impegnano a sostenere l'attività dell'Associazione medesima per il perseguimento dei suoi scopi, e si impegnano altresì, a versare la quota sociale mensile, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea.

Eventuali variazioni della misura della quota e delle modalità applicative che si rendessero necessarie, verranno stabilite, di volta in volta, dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio direttivo stabilisce annualmente, con proprio provvedimento soggetto ad approvazione da parte dell'assemblea, la quota di adesione annua che, per comodità degli associati, potrà essere versata anche in quote mensili.

L'importo verrà stabilito in una media unica degli importi delle quote singole degli associati non pensionati. Per i pensionati la misura della quota di adesione è stabilita annualmente con deliberazione del Consiglio Direttivo e soggetta a ratifica da parte dell'Assemblea

Sono “Soci onorari” le persone che, per meriti oggettivi riconosciuti o per l'importanza delle elargizioni o dell'attività prestata in favore dell'Associazione, abbiano ricevuto tale qualifica dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. Essi partecipano alle Assemblee.

Sono altresì esonerati dall'obbligo del versamento delle quote sociali. Per acquisire la qualifica di socio, gli interessati devono presentare domanda su apposito modulo all'uopo predisposto, con contestuale delega per la trattenuta delle quote associative, dichiarando di avere espressamente preso visione dello Statuto associativo, di accettarne e osservarne integralmente il contenuto, nonché di aver ricevuto l'informativa sulla privacy.

Articolo 6

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci – in quanto maggiorenni - hanno diritto di voto ed hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci hanno diritto di essere informati sull'attività dell'Associazione; in particolare i soci hanno diritto di accesso a documenti, deliberazioni, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Tale diritto trova un limite nella normativa sulla privacy.

Il socio è volontario e non potrà in alcun modo essere retribuito ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione, prevalentemente, dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e verso l'esterno dell'Associazione deve essere sempre animato da spirito di solidarietà ed improntato a principi di correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Articolo 7

Recesso ed esclusione del socio

Il socio può sempre recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente. Qualora si sia avvalso della possibilità di corrispondere la quota sociale mediante trattenuta sullo stipendio mensile la comunicazione scritta deve essere inviata anche al datore di lavoro.

Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi :

- Mancato pagamento della quota sociale per sei mesi consecutivi, fatto salvo il caso dell'aspettativa senza assegni;
- Gravi motivi che abbiano arrecato danno morale o materiale all'Associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea; la deliberazione dell'esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata per iscritto all'interessato. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso al Collegio dei Probi Viri.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

L'eventuale richiesta di riammissione, da parte del socio a suo tempo dimissionario, va presentata nella stessa forma delle dimissioni.

Articolo 8

Indicazione degli organi

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. La Commissione Solidarietà;
4. Il Presidente;
5. Il Collegio dei revisori dei conti;
6. Il Collegio dei Probi Viri.

Tutte le cariche associative sono elettive.

Articolo 9

Assemblea dei soci

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione, costituita da tutti i soci.

L'Assemblea è convocata, almeno una volta all'anno, dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante:

- avviso da pubblicare su intranet ed altre forme giudicate di volta in volta opportune, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- avviso affisso nella sede dell'Associazione e degli Enti, Aziende, aderenti almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea deve, inoltre essere convocata:

1. Quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
2. Quando lo richieda, con idonea motivazione, almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere la data, l'ora, l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato nominato fra i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la deliberazione di trasferimento della sede legale, o dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. L'assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto: in seconda convocazione da tenersi entro 5 giorni da quella dichiarata deserta, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

1. Elezione del Consiglio direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probi Viri;
2. Proposizione di iniziative, con relativa indicazione circa modalità e supporti organizzativi;
3. Approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo annuali, predisposti dal Consiglio Direttivo;
4. Ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
5. Approvazione del programma annuale dell'Associazione, elaborato e proposto dal Consiglio Direttivo;

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati per delega.

Le votazioni sono espresse con voto palese tranne quelle relative ad aspetti riguardanti le persone o in ogni caso in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto e può presentare un massimo di 3 deleghe.

L'Assemblea straordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

1. Approvazione di modifiche allo Statuto o di trasferimento della sede legale, con la presenza di almeno due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
2. Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tre quartine soci presenti o rappresentati per delega. In seconda convocazione delibera con il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti o rappresentati per delega. Nel caso di scioglimento dell'Associazione occorre sempre il voto favorevole dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto

Hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare ed a essere eletti tutti i soci iscritti, purchè in regola con il pagamento della quota sociale.

Le discussioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dall'estensore ed è trascritto in apposito registro conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto a consultare i verbali delle sedute ed a chiederne copia.

Articolo 10

Diritti e doveri dei soci

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea (o dai soci con votazione per corrispondenza) e composto da 13 membri.

In caso di rinnovo del Consiglio deve essere assicurato un ricambio pari, almeno, ad un terzo de precedente Collegio.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Se nel corso del quinquennio vengono a mancare uno o più Consiglieri, si provvede alla loro sostituzione con i non eletti che seguono nell'ordine di graduatoria i nominati.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e obbligatoriamente convocata, da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

1. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. Elegge il Presidente dell'Associazione;
3. Elegge i due Vice Presidenti;
4. Stabilisce e presenta all'Assemblea l'entità della quota sociale annua;
5. Redige e presenta all'Assemblea il programma annuale delle attività dell'Associazione;
6. Redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo e quello consuntivo annuali;
7. Delibera l'ammissione di nuovi soci;
8. Delibera l'esclusione dei soci, salva successiva ratifica dell'Assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri

I membri del Consiglio Direttivo assenti, senza giustificato motivo, per 3 sedute consecutive decadono automaticamente dall'incarico.

Articolo 11

Elezioni alle cariche sociali

Le votazioni per la nomina alle cariche sociali avvengono, salva diversa determinazione del Consiglio direttivo, per corrispondenza al fine di agevolare l'espressione di voto da tutti i soci. Le modalità sono stabilite dal Regolamento di attuazione dello Statuto.

Articolo 12

Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica 5 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazione ordinaria sia straordinaria.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Vice Presidente – Amministratore.

Articolo 13

Vice Presidenti

Sono previsti due vice presidenti: quello Vicario e quello Ordinario.

Il Vice Presidente Vicario dell'Associazione sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento di questi. Svolge le funzioni di Amministratore - Tesoriere e, come tale, controfirma i provvedimenti di pagamento.

Il secondo Vice Presidente, oltre ai compiti di normale sostituzione del Presidente e del Vice Presidente Vicario, tiene, in particolare i collegamenti con gli Enti, Aziende i cui dipendenti e/o ex dipendenti che aderiscono al Fondo. Promuove iniziative di ampliamento dell'area in cui opera l'Associazione.

Articolo 14

Il segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Articolo 15

Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea. Il Presidente viene nominato dal Collegio composto da membri effettivi e supplenti. I membri del Collegio dei Revisori restano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Il Presidente del Collegio lo convoca e lo presiede.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni previste dagli art.2403 e seguenti del codice civile. Il Collegio agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali o su segnalazione sottoscritta anche da un solo socio.

Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea attraverso relazione scritta, sottoscritta da tutti i membri e distribuita in Assemblea stessa.

Articolo 16

Collegio dei Probi Viri

Il Collegio dei Probi Viri, eletto dall'Assemblea dei soci, è composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti, dura in carica 5 anni ed i suoi componenti, che debbono essere scelti tra i non soci, sono rieleggibili. Il Presidente viene nominato dal Collegio composto dai membri effettivi e supplenti.

Il Presidente del Collegio lo convoca e lo presiede. Il Collegio delibera in maniera definitiva, secondo principi di equità e di giustizia, sulle controversie insorte tra i soci ed il Consiglio Direttivo e tra i singoli componenti del Consiglio ed il Consiglio stesso. Le decisioni del Collegio sono definitive ed il Consiglio ne prende atto. La decisione del Collegio deve essere comunicata al socio ed al Consiglio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Adempiuta tale formalità il parere diventa definitivo.

Articolo 17

Servizio di cassa

Il servizio di cassa è affidato ad idoneo istituto bancario alle condizioni più economicamente vantaggiose per l'Associazione.

Articolo 18

Mezzi finanziari

L'Associazione è dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa e trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

1. Quote sociali e contributi degli associati, nell'entità stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea;
2. Eredità, donazioni, legati;
3. Contributi dello Stato, di Enti Locali, di Enti ed Istituzioni Pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. Contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
5. Entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati;
6. Erogazioni liberali di associati e di terzi;
7. Proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, agricola, svolte in maniera ausiliaria o sussidiaria e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
8. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
9. Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'Amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio direttivo dell'Associazione. L'Associazione è tenuta a conservare, per almeno tre anni, la documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali, entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati.

L'Associazione è tenuta, inoltre, a conservare per lo stesso periodo la documentazione riguardante le erogazioni liberali di associati e di terzi, se finalizzate alle detrazioni d'imposta e alle deduzioni del reddito imponibile. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l'Associazione, dopo la liquidazione, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo a fini di utilità sociale. I proventi derivanti dalle attività, gli eventuali utili, fondi, riserve di capitale ed avanzi di gestione non possono essere distribuiti fra gli associati ed i collaboratori neppure in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, fatte salve le destinazioni o le distribuzioni imposte per legge.

Articolo 19

Commissione di solidarietà

La Commissione di Solidarietà affianca il Consiglio Direttivo nell'attuazione degli scopi sociali.

E' composta da 5 membri effettivi e 2 supplenti, tutti nominati dall'Assemblea. La Commissione elegge nel suo seno un Coordinatore e un Vice Coordinatore.

Ha il compito di istruire e decidere l'accoglimento o meno delle domande di contributo o di fruizione delle convenzioni, presentate dai soci.

Opera sulla base delle linee di indirizzo formulate dal Consiglio Direttivo in modo da assicurare la necessaria uniformità di intervento.

Le decisioni sulle istanze presentate dai soci devono essere assunte, possibilmente, all'unanimità. Qualora ciò non sia possibile, si procede a maggioranza tenuto sempre conto delle soluzioni date in precedenza a casi analoghi. Per interventi di natura particolare o nei confronti di non soci, la Commissione sente, prima di decidere, il Consiglio Direttivo.

La Commissione è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Nel caso di presenti in numero pari, nelle votazioni, il voto del Coordinatore è decisivo.

Avverso le decisioni della Commissione è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo al quale la Commissione stessa risponde. La decisione del Consiglio Direttivo è definitiva.

La Commissione si riunisce, di norma, una volta al mese.

Qualora, nell'intervallo fra due riunioni mensili, siano giacenti un notevole numero di domande, ovvero siano stati prospettati casi urgenti, possono essere convocate riunioni straordinarie nell'interesse dei soci richiedenti.

La gestione pratica delle convenzioni in atto è compito della Commissione.

Il Coordinatore della Commissione, congiuntamente con il presidente dell'Associazione, sono responsabili del rispetto delle norme sulla privacy.

Tutte le sedute vengono verbalizzate e sottoscritte.

Articolo 20

Interventi

La tipologia degli interventi dell'Associazione in favore dei soci e non soci in stato di bisogno, le modalità degli stessi, sono indicati e regolati nel dettaglio, nel regolamento di attuazione del presente Statuto cui si rinvia.

Articolo 21

Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale è compreso fra il 1 Gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo, è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato. L'Assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce, salvo casi eccezionali, in ricorrenza dei quali, può tenersi entro e non oltre 18 mesi dalla chiusura suddetta. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti. L'eventuale avanzo di gestione non può essere distribuito fra gli associati ma deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali previste dallo Statuto dell'Associazione.

Articolo 22

Fondo di riserva

Qualora, al termine dell'esercizio finanziario, sussista un avanzo di amministrazione, tale residuo, in tutto o in parte, su conforme decisione del Consiglio Direttivo, essere destinato al Fondo di riserva. Il fondo di riserva ha lo scopo di fronteggiare eventuali deficienze negli stanziamenti di bilancio per spese derivanti dall'attuazione degli scopi statutari, per le spese impreviste o non prevedibili in modo adeguato. E' utilizzato su deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

Articolo 23

Assicurazioni

L'Associazione si assicura per i danni derivanti da responsabilità civile contrattuale ed extra contrattuale:

- Contro i rischi degli infortuni che gli Amministratori possono subire durante le attività statutarie nell'ambito della città metropolitana di Genova;
 - Contro i rischi per danni involontariamente causati a terzi in conseguenza di fatti accidentali verificatisi in relazione all'esercizio dell'Ufficio.
-

Articolo 24

Attività mediante convenzioni

Qualora l'Associazione dovesse svolgere attività mediante convenzioni deve assicurare i propri aderenti per la responsabilità civile verso terzi oltre che contro malattie ed infortuni.

Articolo 25

Soci fondatori

Sono soci fondatori i seguenti soci che hanno sottoscritto l'originario atto costitutivo – statuto dell'Associazione Fondo di Solidarietà in Genova il 17 febbraio 1993, davanti al Notaio Rosa Voiello, residente in Genova, iscritta nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari:

1. BURLANDO ing. Claudio – all'epoca Sindaco di Genova;
2. FOSSA Michele – all'epoca Assessore al Personale del Comune;
3. LIVELLARA dott. Francesco – all'epoca Vice Segretario Generale del Comune;
4. CORDA dott.ssa Elisabetta – all'epoca Direttore del Personale del Comune;
5. SOTGIU Antonello – all'epoca dirigente sindacale Funzione Pubblica;
6. ARENA Alfonso – all'epoca dirigente Sindacale CISL;
7. VARINI Daniela – all'epoca dirigente sindacale UIL;
8. ZIRTOLLO dott.ssa Franca – all'epoca dirigente sindacale DIRCOM;
9. BOERO ing. Francesco – all'epoca dirigente sindacale tecnici;
10. VIOLA Domenico – Agente Polizia Municipale;
11. CLEMENT Giovanni – all'epoca dirigente sindacale autonomi;
12. BELGINI Bruno – impiegato comunale;
13. CECARINI Antonio – all'epoca dirigente sindacale ANTEL;
14. PASQUALETTI Giorgio – all'epoca rappresentante sindacale degli autonomi;
15. CAVALIERE dott. Aldo – all'epoca direttore di ragioneria del Comune;
16. ODDONE rag. Caterina – all'epoca direttore di servizio del Comune;
17. ODONE avv. Edda – all'epoca dirigente avvocatura comunale;
18. MENINI rag. Luigi – all'epoca ragioniere capo del Comune;
19. BIANCHI geom. Ugo – all'epoca dirigente sindacale CISL;
20. LO BUE Vincenzo – funzionario comunale;
21. AMATO Giuseppe – agente polizia comunale, all'epoca dirigente AVIS;
22. ZANNI Vittoria – all'epoca Funzionaria al Servizio Personale;
23. BADINO Riccardo – all'epoca agente polizia comunale;
24. BANCHERI Laura – all'epoca Funzionaria comunale;
25. GHIGLIONE Mara – all'epoca assistente sociale comunale;
26. RONCO Rosa – all'epoca Assistente Sociale Comunale;
27. MERELLO Angela – all'epoca Funzionaria Comunale;
28. PICASSO Giovanna – all'epoca Funzionaria Comunale.

Articolo 26

Scioglimento dell'Associazione

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione è assunta in Assemblea, in convocazione straordinaria, con il voto di almeno tre quarti dei soci.

L'ordine del giorno dell'Assemblea deve essere comunicato ai soci, regolarmente iscritti, con almeno quindici giorni di anticipo.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua alla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio è devoluta con finalità di pubblica utilità.

Articolo 27

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni vigenti contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

FONDO DI SOLIDARIETA' – GENOVA

Si attesta che il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea straordinaria nella seduta del 15 dicembre 2016 ed è stato aggiornato con le osservazioni formulate dalla Regione Liguria – Dipartimento Salute e Servizi Sociali – USS Politiche Sociali con nota PG/2017/66.6.6.3/15 in data 20.2.2017.

Genova, 20 marzo 2017

IL PRESIDENTE

(dott. Francesco Livellara)